



Capitolato Speciale d'Appalto

Fornitura e posa in opera di macchine da cucina con esecuzione di lavori accessori presso la cucina e la linea self della Mensa Universitaria "P. Calamandrei", Viale Morgagni 51 Firenze (CIG N. 362195971D - CUP N. C13B10000130007).

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto:

a.1) la fornitura, la posa in opera e l'allacciamento al piano di impiego delle seguenti macchine destinate alla cucina e alla linea self della mensa universitaria "P. Calamandrei", Viale Morgagni n. 51 Firenze:

- n. 1 cuocipasta a vapore automatico
- n. 1 brasiera elettrica ribaltabile 80 lt circa
- n. 1 brasiera elettrica ribaltabile 100 lt circa
- n. 1 brasiera elettrica con mescolatore
- n. 1 pentola a vapore 150 lt circa
- n. 2 forni a convenzione vapore
- cappe aspiranti come da lay out proposto in sede di offerta
- n. 1 lavamani
- n. 1 lavello armadiato con sgocciolatoio
- n. 1 linea self-service.

I beni come sopra indicati devono corrispondere, per natura, qualità e dimensioni alle indicazioni contenute nell'**Allegato 1)** per le attrezzature di nuova installazione della **Zona produzione - riattivazione** e della **Zona Distribuzione** e devono essere dotate di tutte le certificazioni di omologazione previste.

a.2) predisposizione, realizzazione e adeguamento degli impianti elettrici, idrico-sanitari, di vapore e di estrazione aria in relazione al lay-out proposto in sede di offerta e per il funzionamento di tutte le attrezzature presenti, sia per quelle oggetto di gara che per quelle da ricollocare di cui all'**Allegato 1)** sotto la voce "**Elenco delle attrezzature da ricollocare**" nonché delle macchine poste nell'area lavaggio specificate nell'**Allegato 7) Caratteristiche tecniche delle attrezzature da installare - Area lavaggio, la cui fornitura e p.o. non costituisce oggetto della presente gara**; è compresa nell'appalto la predisposizione di attacchi a lato della lavastoviglie per l'eventuale futura installazione di una macchina lavabicchieri.

b) l'esecuzione dei lavori di rifacimento del solaio delle cucine, come risultano individuati nel "Progetto esecutivo" allegato al presente Capitolato. Dette lavorazioni appartengono alla categoria OG 1.

Sono compresi nell'appalto, con riguardo alla fornitura indicata sub a) tutti gli oneri di:

- 1) smontaggio e/o spostamento e riposizionamento e/o rimontaggio ove necessario delle attrezzature esistenti, quali indicate nell'**Allegato 1) "Elenco delle attrezzature da ricollocare"**;
- 2) smaltimento delle attrezzature dismesse di cui all'**Allegato 1)** sotto la voce "**Elenco delle attrezzature esistenti da dismettere"**;
- 3) realizzazione di tutte le opere impiantistiche, nessuna esclusa, in relazione al lay-out proposto in sede di offerta, necessarie ad assicurare il funzionamento di tutte le macchine presenti come indicato al punto sub a.2);
- 4) il riordino di tutti gli impianti (telefonici, elettrici, ecc.) collocati in tutti i locali interessati dai lavori sub b);
- 5) il lay-out proposto dovrà esser conforme alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo dei lavori indicati sub b); qualora il lay-out comporti la necessità di modificare tale progetto esecutivo l'adeguamento di questo e tutti gli oneri in fase esecutiva connessi e conseguenti alla predetta modifica saranno a carico dell'impresa appaltatrice;
- 6) imballaggio, trasporto di tutte le macchine, scarico per collocarle al piano di utilizzo, accatastamenti, ricovero in locali chiusi e custodia, trasporto interno di cantiere dai magazzini a piè d'opera, compreso il sollevamento al piano di lavoro, impianto e spianto di ponteggi necessari, montaggio con montatori specializzati e manovalanza meccanica

ed elettrica in aiuto ai montatori e allacciamento alle linee esistenti, ai "confini della fornitura", intendendo per tali i punti di allacciamento agli impianti elettrico, idrico, sanitario, di vapore e di estrazione, compresa l'apertura e chiusura di tracce, passaggi, ecc.;

- 7) pulizia dei locali dai residui del montaggio e trasporto dei materiali di imballaggio e di risulta, delle attrezzature e degli impianti presenti destinati a non essere riallocati alla pubblica discarica, a qualunque distanza si trovi;
- 8) ogni altro onere necessario a rendere le macchine perfettamente funzionanti e pronte all'uso;
- 9) la prestazione dei connessi **servizi di garanzia e manutenzione delle macchine fornite** per tutta la durata della garanzia di cui al successivo art. 18;
- 10) l'istruzione del personale dell'Azienda all'uso delle macchine installate che avverrà tramite appositi corsi di addestramento della durata di almeno 18 ore frazionabili da organizzarsi in loco;
- 11) la consegna di tutta la documentazione tecnica definitiva del "come costruito".

Sono altresì compresi nell'appalto tutti gli oneri connessi all'esecuzione dei lavori accessori sub b), quali:

- 1) la formazione del cantiere attrezzato, compresi allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica; la recinzione, pulizia e manutenzione del cantiere stesso, lo smontaggio delle opere provvisorie attuali del solaio, l'esecuzione delle opere ed impianti provvisorie, nonché di quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento;
- 2) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per tutti i permessi, le licenze, le concessioni, i nulla-osta, le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie, nessuna esclusa, nonché l'ottenimento delle stesse e le spese ad esse relative;
- 3) la custodia del cantiere, delle attrezzature e dei depositi dei materiali;
- 4) la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che possano verificarsi alle opere appaltate, non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati all'edificio, alle attrezzature, agli arredi e quant'altro;
- 5) lo sgombero e il relativo smaltimento, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc. entro il termine fissato dalla Direzione dell'esecuzione;
- 6) la manutenzione di tutte le opere fino alla verifica di regolare esecuzione;
- 7) esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice, il progettista ed ogni altro dato secondo il dettaglio che verrà fornito dall'Azienda;
- 8) l'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- 9) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- 10) il rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 118, comma 6 del D. Lgs.163/2006 riguardanti la trasmissione all'Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- 11) le spese per il prelievo dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i laboratori ufficiali che verranno indicati dalla Direzione dell'esecuzione, per il rilascio dei relativi certificati, le spese per la redazione dei disegni esecutivi delle relative relazioni e calcoli di stabilità occorrenti, compresi gli oneri e le spese da corrispondere al tecnico abilitato all'uso incaricato dall'Impresa; le spese per i suddetti rilievi e misurazioni; le spese per le prove di carico;
- 12) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicate dai tecnici dell'Azienda;
- 13) la presentazione del collaudo statico dei lavori del solaio..

Il presente appalto si configura come appalto misto di forniture e lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., con prevalenza economica e funzionale della fornitura.

Art. 2 - Quantità

La quantità dei beni da fornire corrisponde a quanto indicato nel documento denominato "*Caratteristiche tecniche delle attrezzature da installare*" allegato 1).

La quantità e la descrizione dei lavori accessori corrisponde a quanto indicato nel Computo metrico facente parte del progetto esecutivo allegato.

Art. 3 - Importo presunto dell'appalto

L'importo stimato dell'appalto, posto a base di gara, è pari a **€ 495.679,20 escluso Iva**, di cui **€ 17.710,00 escluso Iva** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Detto importo risulta così determinato:

- a) **€ 355.000,00 escluso Iva**, di cui **€ 8.000,00 escluso Iva** per oneri di sicurezza, per la fornitura, la posa in opera, la predisposizione completa di tutti gli impianti e l'allacciamento al piano di impiego delle macchine, come indicato all'articolo 1, lettere a.1) e a.2), nonché per tutte le prestazioni accessorie ivi indicate;
- b) **€ 140.679,20 escluso Iva**, di cui **€ 9.710,00 escluso Iva** per oneri di sicurezza, per l'esecuzione dei lavori indicati all'art. 1, lettera b).

Le misure di sicurezza per l'esecuzione dell'appalto sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'importo degli oneri per l'attuazione della sicurezza, individuato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. è suscettibile di variazione a seguito della presentazione da parte dell'appaltatore, prima della stipula del contratto, del Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.) e delle ulteriori valutazioni che in tale fase saranno effettuate dalla Stazione Appaltante circa la sussistenza o meno di rischi da interferenza.

Art. 4 - Termini e luogo di consegna. Premio di accelerazione.

Il termine di esecuzione della fornitura, completo dell'esecuzione dei lavori impiantistici e accessori, è fissato in **120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà concordato con la Direzione dell'esecuzione il cronoprogramma dell'esecuzione dell'appalto. Si precisa che l'appalto dovrà essere eseguito nel corso della prossima stagione estiva, in concomitanza, per quanto possibile, con la chiusura del servizio di ristorazione destinato agli studenti universitari.

Una volta intervenuta la firma del contratto, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione alla consegna dell'appalto. La consegna deve essere effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla suddetta autorizzazione, salvo, a seguito di particolari esigenze connesse con l'espletamento del servizio ristorazione, diversa disposizione impartita dal RUP e comunque entro e non oltre 6 (sei) mesi dal termine suddetto. Detta consegna risulterà da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Dal momento della consegna risultante dal sopraddetto verbale inizia a decorrere il termine di esecuzione indicato al comma 1.

Al termine dell'esecuzione le attrezzature dovranno essere perfettamente funzionanti, pronte all'impiego specifico ed all'uso pieno e incondizionato.

L'Impresa dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dell'esecuzione la conclusione delle operazioni di installazione e posa in opera delle macchine oggetto di appalto entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica di cui al successivo art. 12.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto verranno applicate le penali di cui al successivo art. 20.

Le forniture in oggetto devono essere consegnate e installate presso il piano primo della cucina della Mensa "P. Calamandrei" - V.le Morgagni, 51 - Firenze.

In considerazione dell'interesse a che l'ultimazione dell'appalto avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto sarà riconosciuto all'appaltatore un premio, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo nella conclusione dell'esecuzione dell'appalto rispetto al termine sopraindicato, per un anticipo complessivo massimo riconosciuto, ai fini della corresponsione del premio, di 20 (venti) giorni.

Art. 5 - Referente della fornitura

L'Impresa deve affidare le funzioni di referente della fornitura oggetto del presente Capitolato ad un responsabile con una qualifica professionale idonea anche in relazione ai lavori accessori compresi nell'oggetto dell'appalto.

Il referente della fornitura deve essere munito dei più ampi poteri per poter concordare e garantire la predisposizione degli accorgimenti e della variazioni necessarie ad una corretta conduzione dell'appalto e ad una migliore riuscita dello stesso e deve mantenere un contatto continuo con il Direttore dell'esecuzione e il Responsabile unico del procedimento.

In caso di assenza o impedimento del referente l'Impresa deve provvedere alla sua immediata sostituzione con un altro di pari professionalità.

Art. 6 - Direttore dell'esecuzione

L'Azienda affiderà ad un proprio dipendente le funzioni di Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., coadiuvato da un Assistente, individuato tra il proprio personale tecnico, che dovrà occuparsi dell'esecuzione e contabilità dei lavori accessori.

La nomina del Direttore dell'esecuzione interverrà contestualmente all'atto di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 7 - Modalità di esecuzione

L'Impresa deve effettuare le forniture dei beni oggetto di appalto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. All'atto della consegna l'Impresa deve presentare al Direttore dell'esecuzione apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente sarà restituita all'incaricato dell'Impresa.

I beni non passano in proprietà della Committente, è quindi l'Impresa non acquista il diritto al pagamento del corrispettivo fino a quando non sia stato emesso il certificato di verifica di conformità di cui al successivo art. 12.

Per quanto concerne i lavori accessori l'esecuzione di questi soggiace alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili. In particolare i materiali che l'Impresa intende utilizzare possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione da parte del Direttore dell'esecuzione, tramite il proprio assistente. In caso di eventuale accertamento di materiale in opera non rispondente a quello accettato dalla Direzione dell'esecuzione, l'Impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla sua rimozione dal cantiere e sostituzione con altro regolarmente accettato.

Art. 8 - Ordine dell'esecuzione

L'esecuzione della fornitura e posa in opera delle macchine di cui al presente Capitolato potrà avere inizio solo una volta intervenuto ordine specifico da parte della Direzione per l'esecuzione, previa verifica dell'andamento dei lavori di rifacimento del solaio di cui al Progetto esecutivo

Art. 9 - Riunioni per il coordinamento dell'esecuzione

L'Impresa ha l'obbligo di partecipare, tramite il proprio Referente, alle riunioni per il coordinamento dell'esecuzione dell'appalto convocate appositamente dal Direttore dell'esecuzione.

La Direzione dell'esecuzione e l'Impresa potranno essere assistiti da tecnici specializzati.

Le direttive che saranno impartite dalla Direzione dell'esecuzione in tali riunioni saranno pienamente ed incondizionatamente vincolanti per l'Impresa.

Ove l'Impresa non sollevi eccezioni entro 15 (quindici) giorni dalla data della riunione, le direttive si intenderanno accettate e per le stesse non sarà più possibile avanzare pretese o riserve di sorta.

Le eccezioni, pretese o riserve sollevate dall'Impresa, non esimono la stessa dall'eseguire quanto ordinato, salvo disposizioni contrarie del Direttore dell'esecuzione.

Di ogni riunione verrà steso apposito verbale firmato dal Direttore dell'esecuzione e dall'Impresa.

Resta inteso che tutto quanto convenuto e/o ordinato in tali riunioni é immediatamente impegnativo per l'Impresa.

Art. 10 - Documentazione tecnica

Al termine dell'esecuzione dell'appalto e prima dell'avvio delle procedure di verifica di cui all'art. 12 l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dell'esecuzione, che provvederà poi all'inoltro al Responsabile unico del procedimento, tutta la documentazione tecnica, particolari di montaggio, libretti di manutenzione, certificazioni, ecc. aggiornati secondo il reale modo di esecuzione al fine di consentire, a qualunque tecnico, un facile accesso alle attrezzature fornite.

La mancata presentazione della suddetta documentazione prima del termine sopra indicato costituisce inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente all'Impresa, con conseguente applicazione della penale espressamente prevista dall'art. 19.

Art. 11 - Varianti migliorative non previste in offerta

Se in corso d'opera l'Impresa ravvisasse l'opportunità di apportare varianti migliorative di qualunque tipologia e importanza, non previste in sede di offerta e idonee, a proprio giudizio, a migliorare l'efficienza complessiva dell'intervento, dovrà sottoporre una relazione giustificativa ed il relativo computo alla Direzione dell'esecuzione.

La variante potrà essere eseguita solo dopo formale approvazione da parte dell'Azienda. Ogni violazione a questa disposizione è ad esclusivo rischio dell'Impresa che dovrà rimuovere e demolire le opere eseguite qualora la Committente a suo giudizio insindacabile, ritenesse di non accettarle, senza poter sollevare pretesa alcuna al riguardo.

In caso di accettazione l'Impresa, senza alcun aumento del prezzo posto a base del contratto di appalto, sarà obbligata all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che fossero richieste affinché le prestazioni eseguite corrispondano alle prescrizioni contrattuali.

Art. 12 - Verifica di conformità della fornitura

Entro 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione di ultimazione definitiva della fornitura di cui all'art. 4, comma 6, sarà eseguita la verifica di conformità atta ad accertare che la qualità e la quantità dei beni forniti, le modalità di esecuzione, l'installazione e le prestazioni delle macchine, nonché l'esecuzione dei lavori accessori rispondano alle condizioni contrattuali e a quanto presentato in sede di offerta.

Alla verifica la Committente provvederà mediante propri tecnici o mediante tecnici esterni dalla stessa incaricati.

I lavori accessori previsti dall'appalto saranno sottoposti al collaudo con le modalità previste dall'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Le operazioni di verifica dovranno essere svolte alla presenza di un rappresentante dell'Impresa. Delle operazioni di verifica sarà redatto specifico verbale per ogni macchina fornita e installata, nonché per i lavori accessori.

Le macchine collaudate divengono di proprietà della Stazione Appaltante dal giorno successivo alla data del certificato di verifica di conformità.

L'assenza di rappresentanti dell'Impresa è considerata accettazione delle constatazioni e risultati della verifica e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'Impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

L'Impresa non può impugnare gli esiti della verifica. Tali esiti, comunque, non esonerano l'Impresa da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente.

I beni e le opere accessorie che risultassero deteriorati durante l'esecuzione di prove, accertamenti ed analisi eseguite nel corso delle operazioni di verifica, sono a completo carico dell'Impresa.

L'Impresa ha altresì l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i beni non accettati alla verifica entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della nota raccomandata dell'Azienda di notifica del rifiuto, ove l'Impresa non abbia presenziato alla verifica di regolare esecuzione. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 19.

Parimenti l'Impresa è tenuta a provvedere in merito ai difetti e alle mancanze nell'esecuzione dei lavori accessori emerse in sede di verifica e di cui l'organo di verifica ordina la riparazione. Nel caso di inadempimento a tale obbligo, oltre ad applicare la penale di cui all'art. 19, si procederà a detrarre dal credito dell'Impresa la somma corrispondente alle suddette lavorazioni.

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, il soggetto incaricato della verifica provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità.

Art. 13 - Modalità di pagamento

Il pagamento delle prestazioni oggetto di appalto sarà effettuato dall'Azienda in rate di acconto della misura dell'80% dell'ammontare della fornitura e dei lavori una volta effettuata la verifica di conformità prevista dal precedente art. 12, dietro emissione del relativo certificato di pagamento a cura del Responsabile unico del procedimento.

Si procederà al pagamento della rata di saldo al momento dell'emissione del certificato di verifica di conformità dell'appalto complessivo, comprensivo dei lavori accessori, che verrà emesso, in caso di esito positivo, entro e non oltre 180 giorni dalla data di ultimazione dell'installazione di tutte le apparecchiature.

Il pagamento verrà disposto, a seguito di emissione di regolare fattura e, ai sensi dell'art. 17 L.R. 38/2007 e ss.mm., dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori. L'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate e sospende il pagamento delle spettanze fino alla avvenuta regolarizzazione.

Le fatture, redatte secondo le norme di legge, dovranno essere intestate a: "Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario", Viale Gramsci, 36 - Firenze C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484" e inviate al medesimo recapito.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

La mancata osservanza da parte dell'Impresa delle prescrizioni fissate per l'emissione delle fatture determinerà la sospensione del decorso del termine di pagamento fino al momento in cui intervenga la relativa regolarizzazione, senza che l'Impresa possa avanzare pretesa alcuna al riguardo.

L'Iva relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda, ai sensi del D.P.R. 633/1972 e s.m..

Con riferimento alle modalità di pagamento si fa presente che per i pagamenti mediante bonifici bancari, la Tesoreria dell'Azienda (Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. - Gruppo Intesa S. Paolo) applica, in base al vigente contratto di gestione del servizio di tesoreria e cassa, le seguenti condizioni che saranno poste a carico dei beneficiari:

- sulla stessa banca € 0,00;
- su altra banca € 2,50.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2000. La decorrenza del termine di pagamento delle fatture in tal caso rimane sospesa per tutta la durata della suddetta procedura di verifica.

Art. 14 - Disposizioni relative alla contabilizzazione dei lavori accessori

La contabilità dei lavori previsti nell'appalto di cui all'art. 1 sub b) sarà effettuata sulla base dei prezzi indicati nel progetto, diminuiti del ribasso offerto dall'Impresa.

I prezzi medesimi, che si intendono accettati dall'Impresa, sono fissi ed invariabili, salvo eventuale applicazione di leggi che ne consentano la revisione.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli elencati dall'art. 181 del DPR n. 207/2010.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa è tenuta ad utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa, con la stipula del contratto di appalto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'appalto. Gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità con apposita clausola inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di verifica di inadempienza a tali obblighi da parte dell'Impresa, l'Azienda procederà quindi alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente

Art. 16 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi posti a base del contratto di appalto si intendono fissi e invariabili per l'intera durata dell'esecuzione del contratto perché espressi dall'Impresa in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri dell'appalto, delle spese e degli utili che essa stessa ha inteso computare, nonché dei costi connessi al periodo di garanzia di cui all'art. 18.

L'Impresa, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata sfavorevole intervenuta successivamente alla stipula del contratto di appalto.

La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 17 - Disposizioni per eventuali prestazioni aggiuntive

Qualora la Committente, per mezzo della Direzione dell'esecuzione, richiedesse e ordinasse all'Impresa delle modifiche o variazioni, attribuibili a mutate esigenze della stessa, queste verranno liquidate sulla base o dei prezzi di offerta o di nuovi prezzi da concordare o a misura o in economia, a giudizio della Direzione dell'esecuzione, a seconda della tipologia delle prestazioni aggiuntive.

In nessun caso la Committente procederà al pagamento di prestazioni non previste dal contratto di appalto e non autorizzati da un ordine a firma della Direzione dell'esecuzione.

Art. 18 - Garanzia e manutenzione

I beni forniti dovranno essere coperti da una garanzia integrale di tipo full risk per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 12.

Qualora l'Impresa abbia indicato in sede di gara termini di garanzia più estesi, le norme del presente articolo si applicheranno a tutto il periodo offerto.

L'Impresa è quindi obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti gli inconvenienti, i difetti, le imperfezioni e le difformità, eventualmente emersi nei beni forniti durante il periodo sopraindicato, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati, da mancata rispondenza a quanto prescritto dall'Azienda, da mancata esecuzione della manutenzione periodica o da qualsiasi altro fattore, fatto salvo il caso in cui questi siano imputabili al cattivo uso, a negligenza o a dolo.

Entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione (buono di lavoro) a mezzo lettera, telefono, fax, e-mail con cui l'Azienda notifica i difetti riscontrati, l'Impresa è tenuta ad adempiere provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose o guaste.

Se ciò non fosse sufficiente l'Impresa è tenuta a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, entro 10 (dieci) giorni dalla suddetta comunicazione.

Qualora, trascorsi i termini suddetti, l'Impresa non abbia adempiuto ai suoi obblighi, l'Azienda applicherà le penali di cui all'art. 20. L'Azienda si riserva inoltre il diritto di far eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'Impresa.

L'Impresa dovrà indicare, all'ultimazione della fornitura e prima del collaudo, il nominativo della ditta e/o centro assistenza che eseguiranno e garantiranno per proprio conto la manutenzione ordinaria e riparazione. Resta in ogni caso sancita la responsabilità piena ed esclusiva dell'Impresa per il corretto espletamento di tale attività.

I vizi occulti che si dovessero manifestare anche dopo il periodo di garanzia saranno risolti sempre a cura e spese dell'Impresa entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo fax. Nel caso in cui essa non assolva a tale compito l'Azienda provvederà in proprio, addebitando i costi dell'intervento all'Impresa stessa.

Con l'accettazione del presente Capitolato speciale di appalto l'Impresa riconosce l'assunzione a proprio carico anche dell'obbligo del risarcimento all'Azienda di tutti i danni, sia diretti che

indiretti, che possano essere causati da guasti, e/o anomalie funzionali dei beni oggetto di fornitura, fino alla fine del periodo di garanzia dichiarato.

L'Impresa è altresì tenuta ad effettuare, per tutta la durata della garanzia, interventi periodici di manutenzione ordinaria su tutti i beni forniti, secondo le indicazioni contenute nella documentazione tecnica relativa alle macchine installate.

L'Impresa garantisce altresì la disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine installate per il periodo di almeno otto anni decorrenti dalla data del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 12, in conformità con quanto dalla stessa dichiarato in sede di offerta tecnica.

L'osservanza degli obblighi prescritti dal presente articolo è condizione indispensabile per lo svincolo della quota residua della cauzione definitiva indicata al successivo art. 24, che sarà restituita all'Impresa al termine del periodo di garanzia offerto ed a seguito di attestazione, a cura del Servizio Tecnico, di avvenuta effettuazione degli interventi periodici di manutenzione ordinaria.

Per quanto concerne i lavori accessori valgono le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia sancite dal Codice civile a proposito del contratto di appalto.

Art. 19 - Garanzia da evizione

L'Impresa garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire all'Azienda il sicuro e indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere questa indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

Art. 20 - Penali

In caso di inadempimenti da parte dell'Impresa alle obbligazioni imposte dal presente Capitolato si applicheranno a suo carico le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto rispetto al termine indicato all'art. 4, verrà applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine suddetto. Ove il ritardo sia superiore a 20 (venti) giorni, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
- b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti e dei lavori eseguiti entro i tempi indicati all'art. 18 del presente Capitolato, verrà applicata una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo sull'intervento. Tale penale si applica parimenti nel caso in cui detti inadempimenti si verificano nel corso dello svolgimento delle operazioni di verifica di conformità di cui all'art. 12;
- c) in caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 10, comma 2 verrà applicata una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di avvio della verifica di conformità come stabilito dall'art. 12, comma 1;
- d) in caso di mancato intervento di assistenza tecnica entro i termini indicati al precedente art. 18 verrà applicata una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo sull'intervento.

Le penali sono comminate dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

L'Azienda preleverà l'ammontare delle penali emettendo apposite fatture in esclusione IVA ex art. 15 DPR 633/72 e s.m. che saranno compensate in sede di liquidazione finale dei crediti dell'Impresa. Se questi mancano o risultano insufficienti, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione o, per i casi indicati al secondo capoverso della lettera d), sulla

polizza di cui all'art. 18, penultimo capoverso. In tali casi l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dall'Impresa entro 10 (dieci) giorni dalla decurtazione della stessa.

Qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Impresa l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione di cui all'art. 24.

Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'Impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Azienda dovesse sostenere per il completamento della fornitura a mezzo di altre imprese.

Art. 21 - Risoluzione di diritto del contratto

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Azienda accerti che questa non procede secondo le condizioni pattuite, fisserà un congruo termine entro il quale l'Impresa dovrà conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 22 - Recesso del contratto

L'Azienda si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni normative statali o regionali.

In caso di recesso l'Impresa avrà diritto al pagamento delle forniture e dei lavori regolarmente effettuati ed accettati dalla Direzione dell'esecuzione rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese.

Art. 23 - Subappalto

L'Impresa è tenuta ad indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 118 del D.P.R. 163/2006 e s.m. e alla L.R. 38/2007 e s.m.

E' vietata la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente Capitolato.

Art. 24 - Cauzione definitiva

L'Impresa è obbligata a costituire prima della stipula del contratto di appalto una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; in caso di ribasso d'asta superiore al 20% la cauzione è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, da costituirsi con le forme e le modalità degli artt. 75 e 113 del D. Lgs.163/2006 e ss.mm.

La cauzione definitiva sarà svincolata nella misura dell'80% una volta intervenuta l'approvazione della verifica di conformità della fornitura. Il rimanente 20% sarà svincolato e

restituito all'Impresa soltanto a conclusione del periodo di garanzia e a seguito di attestazione di avvenuta effettuazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Impresa.

Nel caso di danno derivante da inadempienze dell'Impresa, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l'obbligo per l'Impresa di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda della relativa richiesta, sempre che l'Azienda non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso.

Art. 25 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa con il rogito dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda e sarà soggetto a registrazione a termine fisso.

Le spese contrattuali e di registrazione saranno poste a carico dell'Impresa.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a richiedere all'Impresa l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Azienda può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, incamerando la cauzione provvisoria e riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.

La stipulazione del contratto di appalto interverrà solo una volta decorso il termine di cui all'art. 11, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.

Art. 26 - Prescrizioni in materia di sicurezza

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva l'Azienda effettua in capo all'impresa risultata aggiudicataria provvisoria dell'appalto la verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm., provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:

1. nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D. Lgs 81/2008;
2. nomina del medico competente di cui all'art. 25 del D. Lgs. 81/2008;
3. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa, prima di dare inizio all'esecuzione dell'appalto, dovrà presentare all'Azienda il Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.). La mancata presentazione del documento nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Impresa.

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e alle prescrizioni contenute nel Piano Sostitutivo di Sicurezza e nel caso di presenza sul luogo di esecuzione di altre imprese esecutrici dovrà integrare il suddetto P.S.S. con i P.O.S. delle

single imprese. Nell'esecuzione dei lavori accessori l'Impresa è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'Impresa, ai sensi del citato D. Lgs 81/2008 è tenuta:

1. ad impiegare nell'esecuzione dall'appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
2. ad utilizzare nell'esecuzione dall'appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
3. a non utilizzare attrezzature, macchine e utensili di proprietà dell'Azienda appaltante salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa;
4. a concordare con il Direttore dell'esecuzione le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc...
5. a non procedere a versamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;
6. a non procedere a qualsiasi titolo all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc.. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscala, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
7. ad osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
8. a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

L'Impresa è altresì tenuta all'osservanza delle norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. 38/2007 e s.m. l'Impresa ha altresì l'obbligo di informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, l'Impresa, i subappaltatori e i subfornitori dovranno dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'appalto, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Detta tessera dovrà inoltre indicare la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. In caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione del Committente.

L'Impresa, inoltre, prima della consegna dell'appalto, dovrà redigere e consegnare al Committente un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori accessori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi di cui alla lett. e) comma 1 dell'art.34 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm. detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui alle lett. b) e c), comma 1 dell'art. 34 del D. Lgs 163/2006 alle imprese che eseguiranno i lavori.

Art. 27 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e, nell'esecuzione della fornitura, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il settore e per il luogo interessati dall'appalto.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile verso l'Azienda dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei propri rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione del subappalto non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità.

La violazione di tali disposizioni, comunque accertata dall'Azienda, comporta la risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

L'Impresa è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Azienda o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

A tale scopo l'Impresa si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposite polizze RCT/RCO/RC-PROFESSIONALE, in cui venga esplicitamente indicato che l'Azienda viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza RCT/RCO dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00.= (cinquecentomila/00).

La polizza RC-PROFESSIONALE dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00.= (cinquecentomila/00).

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori accessori, una polizza postuma indennitaria decennale a beneficio della Amministrazione o dei suoi aventi causa a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da difetti di costruzione, nonché della responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza come sopra.

Il limite massimo complessivo di indennizzo deve essere pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre il massimale per responsabilità civile verso terzi non può essere inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La polizza dovrà contenere apposita clausola che preveda, una volta accertata la risarcibilità e l'entità del danno, il pagamento a favore della Stazione Appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi o autorizzazioni di sorta.

Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all'Azienda l'eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Azienda al momento della firma del contratto.

Art. 28 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'appalto ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 29 - Domicilio dell'appaltatore

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il proprio domicilio ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Detto domicilio deve risultare nel Comune di Firenze. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate a mezzo fax al numero indicato nella comunicazione di elezione di domicilio. Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione del fax risulta positivo. È onere dell'Impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al numero di fax cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'Impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Art. 30 - Trattamento dati personali

I dati personali conferiti dai soggetti concorrenti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato saranno trattati dall'Azienda nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.

Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui al suddetto D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario - Viale Gramsci, 36 50132 Firenze.

Art. 31 - Responsabile unico del procedimento e accesso agli atti

Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. e del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., il Responsabile del procedimento è il Geom. Barbara Innocenti del Servizio Tecnico dell'Azienda.

Il Responsabile delle procedure di gara è il Dott. Claudio Papini, Coordinatore del Servizio Approvvigionamenti e Contratti dell'Azienda.

L'accesso agli atti della presente procedura di gara viene disciplinato in base all'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.

Art. 32 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si rinvia a quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m., dal D.P.R. 207/2010, dalla L.R. 38/2007 e ss.mm e relativi Regolamenti attuativi, dal Regolamento dell'attività contrattuale dell'Azienda, nonché dalle norme vigenti in materia.